



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO



DECRETO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 71-*SEPTIES* DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, RECANTE "DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 71-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 - introdotto all'interno della legge sul diritto d'autore con il decreto legislativo n. 68 del 2003, in sede di recepimento della direttiva comunitaria 2001/29/CE - è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo articolo 102-*quater* della medesima legge.

Tale riproduzione non può essere effettuata da terzi. Infatti, la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-*bis*, 79 e 80 (ovvero ad autorizzazione da parte dei titolari dei diritti).

L'eccezione per copia privata, inoltre, disciplinata dall'articolo 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941, non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (attraverso la rete *internet*), quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* suddetto, ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

2. Per l'attività di cd. "copia privata", l'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi

causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore.

2.1. Il compenso - dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio italiano, allo scopo di trarne profitto, apparecchi e supporti atti alla registrazione/riproduzione di opere protette dal diritto d'autore ¹- ai sensi del citato articolo 71-*septies*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, è costituito: 1) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; 2) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; 3) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti; 4) per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

Sul punto si evidenzia fin da subito, ciò che sarà meglio chiarito nella parte conclusiva della presente relazione, che il Ministero ha ritenuto opportuno non procedere, per il momento, alla determinazione del compenso per tali servizi in considerazione del fatto che è alquanto controversa, in ambito comunitario, l'inclusione dei sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941 e di cui alla direttiva n. 2001/29/CE.

2.2. Detto compenso, ai sensi dell'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore - così come recentemente riformulato a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008 - è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sottoposto ad aggiornamento triennale, *“nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione”*.

¹ I soggetti tenuti al pagamento del compenso devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. La violazione degli obblighi suddetti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

2.3. Dal punto di vista procedurale, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito dalla legge n. 14 del 2009, il decreto ministeriale di determinazione del compenso per copia privata deve essere adottato entro il 31 dicembre 2009, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della legge sul diritto d'autore, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.

2.4. Il quadro normativo di riferimento appena descritto si completa con il richiamo del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 che, emanato in "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione", disciplina il sistema normativo in materia di "copia privata" e fissa direttamente, in via provvisoria, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al citato articolo 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633 del 1941, la misura del compenso per copia privata, nelle seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte;

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.

Successivamente, nel 2004, con il decreto legge n. 72, convertito in legge n. 128, all'articolo 39 del decreto legislativo n. 68 del 2003 furono introdotte le lettere *d)* ed *h-bis)* che prevedevano il compenso, rispettivamente, per le “*memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi*” e per gli “*apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione*”. La lettera *d)* fu, però, dapprima sostituita dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72 e, poi, abrogata dal comma 3-*septies* dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 31 marzo 2005, n. 43); mentre la lettera *h-bis)*, aggiunta dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, fu successivamente, abrogata dal comma 3-*septies* dell'art. 3, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 31 marzo 2005, n. 43).

3. Ai fini dell'emanazione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali ha, pertanto, sentito, così come previsto dall'articolo 71-*septies*, comma 2, della legge n. 633 del 1941, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (all.1) e, in data 10 dicembre 2009, i rappresentanti delle associazioni dei titolari dei diritti e i rappresentanti delle associazioni dei produttori di supporti e apparecchi nonché i consumatori, rappresentati dal Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (all.2).

Nel corso dell'audizione del 10 dicembre 2009, svoltasi presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare, i rappresentanti delle associazioni intervenute hanno ribadito le posizioni espresse già nel corso delle audizioni svolte dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, nel periodo giugno/settembre 2009.

Nello specifico, i titolari dei diritti (percettori del compenso) hanno evidenziato la necessità di adottare, quanto prima, il decreto ministeriale di determinazione del compenso per “copia privata” anche alla luce del fatto che, a causa del protrarsi del regime transitorio introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2003, l'industria culturale del nostro Paese è stata costretta a subire, per circa cinque anni, un notevole pregiudizio economico.

I rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di supporti e di apparecchi hanno espresso una posizione di segno opposto, specie con riferimento all'inclusione tra gli apparati soggetti all'equo compenso di telefoni cellulari, di *decoder*, di *computer* e *game console*, ritenuti apparecchi non specificatamente dedicati alla

registrazione e memorizzazione di contenuti. Tali associazioni hanno, inoltre, criticato la proposta di adozione del criterio della capacità di memoria dei supporti per la determinazione del compenso (in quanto criterio ritenuto meno efficace rispetto a quello della percentuale sul prezzo di vendita) e hanno segnalato la necessità di escludere dal pagamento del compenso per copia privata prodotti e apparecchi di uso strettamente professionale (c.d. “*business use*”) da parte di privati e della Pubblica Amministrazione.

Preoccupazione è stata espressa da tutte le imprese produttrici di supporti e apparecchi incisi dal compenso per copia privata per l’andamento economico del mercato e per la rilevante perdita di fatturato delle industrie del settore.

Analoghe considerazioni sono state espresse dal rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, unitamente alla preoccupazione che tale compenso possa gravare indirettamente sui consumatori.

4. Sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’audizione del 10 dicembre 2009 e del parere reso dal Comitato permanente per il diritto d’autore in data 15 ottobre 2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha inteso, con il presente decreto, provvedere alla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata, sulla base dei criteri dettati dalla legge e dell’esigenza di interesse pubblico di assicurare un equilibrato temperamento tra le opposte esigenze rappresentate dagli esponenti delle categorie interessate, tenendo dunque conto, in particolare: 1) dell’apposizione, sulle opere protette dal diritto d’autore, delle misure tecnologiche di protezione di cui all’articolo 102-*quater* della legge n. 633/1941²; 2) della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; 3) del confronto tra il sistema normativo - tariffario italiano e quelli dei principali Paesi e mercati europei ed, in particolare, di Francia, Germania, Spagna; 4) della capacità di memoria dei supporti di registrazione audio e video, che costituisce lo strumento di parametrizzazione del compenso più diffuso nei Paesi di area Euro; 5) della circostanza che il compenso in questione deve remunerare solo la successiva copia privata di un’opera e non la prima fissazione di contenuti, per i quali è stato corrisposto il diritto esclusivo di riproduzione; 6) del livello di utilizzo del

² In proposito, con riferimento alle misure tecniche di protezione (DRM) - inizialmente concepite dal legislatore comunitario e nazionale con lo scopo di limitare ed escludere la possibilità per il consumatore di effettuare copie non consentite e comunque con l’obiettivo di permettere agli aventi diritto di avere, con la tracciabilità dello sfruttamento delle opere, anche una piena remunerazione dei loro diritti esclusivi - va detto che, nel tempo, gli aventi diritto hanno rinunciato all’apposizione delle misure tecniche di protezione sulle proprie opere a causa della loro inefficacia e di gravi inconvenienti tecnici, che hanno prodotto problematiche superiori a quelle che i DRM avrebbero dovuto risolvere.

prodotto da parte del consumatore finale per la copia privata di opere protette, sulla base degli studi commissionati dalla SIAE alle società G.P.F. e G.F.K.; 7) dell'onere che grava sul prezzo finale dei prodotti incisi in ragione dell'applicazione del compenso per "copia privata"; 8) più in generale, della necessità di realizzare un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti e rappresentati dagli operatori dei settori interessati ed auditi.

Si è tenuto, altresì, conto necessariamente della profonda trasformazione tecnologica, intervenuta dal 2003 ad oggi, nel mercato dei prodotti idonei e dedicati alla riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e dunque dei prodotti che si sono affacciati sul mercato in epoca più recente, nonché dei mutati comportamenti dei consumatori nel frattempo intervenuti.

4.1. In particolare, l'articolo 1 dell'Allegato tecnico al presente decreto ministeriale, riprendendo quanto disposto dall'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, reca le definizioni di *apparecchio esclusivamente destinato alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi* (apparecchi cd. monofunzionali), di *apparecchio polifunzionale*, di *supporto*, di *distributore*, di *fabbricante* ed *importatore*. Si tratta di una specificazione tecnica di definizioni già contenute nella legge sul diritto d'autore, strettamente funzionale alla determinazione del compenso per "copia privata", allo scopo di tener necessariamente conto dell'evoluzione tecnologica riguardante i supporti e gli apparecchi incisi dal prelievo anzidetto.

Nello specifico, la distinzione, già prevista dalla legge sul diritto d'autore all'articolo 71-*septies*, comma 1, tra apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi (cd. monofunzionali) e apparecchi polifunzionali, tra supporti analogici e digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi è stata chiarita anche sulla base dell'esempio – ritenuto particolarmente calzante ed efficace – del sistema attualmente vigente in Francia.

4.2. All'articolo 2 dell'Allegato tecnico al presente decreto ministeriale, si è provveduto opportunamente a differenziare il compenso per "copia privata" in ragione delle diverse tipologie di prodotti.

In particolare, sulla base dell'esempio costituito dal sistema francese si è proceduto ad effettuare una distinzione fra prodotti "dedicati audio e video" e prodotti c.d. "ibridi", ossia quei prodotti di nuova generazione che possono essere utilizzati anche per la registrazione di contenuti diversi da videogrammi e fonogrammi.

Per i prodotti dedicati, i compensi risultano più alti in quanto si tratta di prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori per la riproduzione di opere protette, mentre per i prodotti ibridi il compenso previsto è più basso, in modo da ponderare anche gli usi diversi da quelli regolati dal compenso.

Ai fini della determinazione del compenso si è tenuto conto della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica, mentre ha rivestito un rilievo marginale la considerazione dell'apposizione sulle opere protette dal diritto d'autore delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* della legge n. 633 del 1941, attesa la sostanziale inefficacia di tali misure.

In special modo, si è tenuto conto dell'importanza che nello sviluppo tecnologico hanno assunto le "memorie" ormai presenti, di fatto, in qualsiasi apparato. Tale circostanza ha reso necessario una ulteriore distinzione legata al tipo di dispositivo che ospita tali "memorie" e che ne determina sostanzialmente l'utilizzo più o meno dedicato alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi. Ciò anche in linea con il disposto normativo dell'art. 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 che, con riferimento alle "memorie", ha utilizzato gli aggettivi "fisse o trasferibili" per ricomprendere, senza possibilità di equivoci, tutti i tipi di memorie, anche quelle inserite stabilmente in apparati di memorizzazione o registrazione.

Si è tenuto conto, altresì, per la determinazione del compenso, riguardante, ad esempio, le "memorie" contenute in alcune tipologie di prodotti - come i dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione, dotati di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio o video (ovvero gli apparecchi di telefonia mobile) nonché i *computer* - sia della crescita esponenziale del relativo mercato sia della necessità di non introdurre, in fase di prima applicazione, un aggravio eccessivamente oneroso per le imprese produttrici ed importatrici e per i consumatori.

Particolare rilievo, ai fini della determinazione del compenso per "*copia privata*", ha assunto, dunque, l'esigenza di contemperare tutti i diversi interessi coinvolti, emergenti dalle opposte indicazioni provenienti, da un lato, dal Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore, dalla SIAE e dalle associazioni rappresentative dei titolari dei diritti e, dall'altro, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e degli importatori di apparecchi e supporti nonché dai consumatori.

In questa ottica di equo contemperamento dei diversi interessi, è stato perseguito l'obiettivo di prevedere un sistema di determinazione dell'equo compenso soddisfacente per i

titolari dei diritti ma, altresì, tale da evitare una incidenza eccessiva dello stesso compenso sui costi di produzione e di commercializzazione dei prodotti incisi.

4.3. Nel merito della determinazione dell'importo del compenso dei singoli apparecchi e supporti incisi dal prelievo per copia privata ai sensi del presente decreto si fa espresso rinvio all'istruttoria svolta dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e al relativo parere reso in data 15 ottobre 2009.

Taluni scostamenti degli importi stabiliti nell'Allegato tecnico di cui al presente decreto, rispetto alle indicazioni contenute nella suddetta istruttoria del Comitato permanente, si giustificano, in linea generale, sia in una logica di equo contemperamento dei diversi interessi in campo, sia alla luce delle considerazioni svolte dalle associazioni di categoria in data 10 dicembre 2009. Si è, in particolare, proceduto ad effettuare una generale riduzione - (che ha riguardato ciascuna categoria di prodotti) degli importi inizialmente proposti dal citato Organo consultivo, in seguito alla ulteriore interlocuzione con le categorie interessate e tenendo conto degli interessi delle imprese produttrici, importatrici e distributrici degli apparecchi e dei supporti, nonché degli interessi dei consumatori. Interessi questi ultimi che analogamente è necessario prendere in considerazione e adeguatamente valutare in sede di determinazione del compenso. Si è altresì provveduto, sempre in quest'ottica, più in particolare, a riconsiderare per alcune tipologie di prodotti - come i dispositivi di telefonia mobile e i *computer* -, in ragione delle peculiari caratteristiche (cd. "ibride") che li connotano, le modalità di determinazione del compenso proposto dal Comitato, con la previsione di un importo fisso in luogo del criterio inizialmente previsto della capacità di registrazione (trattandosi, deve evidenziarsi, di prodotti che possono essere qualificati, agli effetti della presente normativa, tanto come *apparecchi*, quanto come *supporti*).

L'adozione di tale criterio, peraltro consentita dal legislatore ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, è stata considerata dal Ministero maggiormente rispondente all'evoluzione del mercato di tali prodotti e al conseguente sviluppo tecnologico degli stessi.

Scendendo più nel dettaglio, e a titolo esemplificativo, si rileva l'opportunità di evidenziare alcune novità che connotano il presente decreto ministeriale, rispetto sia all'attuale assetto normativo delineato dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 68/2003, sia, in taluni casi, al parere reso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

In particolare :

1. le così dette “Chiavette U.S.B. (Universal Serial Bus)” si sostanziano in “memorie” contenute in “astucci” con una uscita U.S.B., che possono essere utilizzate per il “trasporto” o la memorizzazione di dati o file diversi da quelli considerati dall’eccezione per copia privata. Ciò non toglie, però, che sia possibile per l’utente utilizzare tali “chiavette” per la registrazione di opere e la successiva fruizione delle stesse tramite semplici apparecchi di lettura. Per tale motivo tali prodotti sono stati assoggettati al prelievo per copia privata.
2. anche gli hard disk integrati in apparecchi televisivi o in decoder digitali presentandosi come “memorie” inserite nel relativo dispositivo e dunque astrattamente destinate alla fissazione di opere protette dal diritto d’autore, sono stati assoggettati al prelievo.
3. con riferimento alle memorie o hard disk integrati in dispositivi aventi primaria funzione di comunicazione e dotati di funzione di registrazione e di riproduzione multimediale audio o video (ovvero i dispositivi di telefonia mobile), va detto che essi costituiscono oggi prodotti suscettibili di continuo sviluppo tecnologico e quindi idonei ad effettuare anche riproduzioni/registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In proposito, si evidenzia che, a differenza di quanto proposto dal Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore (ossia un sistema di determinazione del compenso basato sulla capacità di registrazione della memoria integrata nel dispositivo di telefonia mobile), il Ministero - anche in analogia con quanto praticato in altri Paesi europei (in Francia il compenso va da 1 euro per telefoni mobili con una memoria di 128 mb a 20 euro per telefoni mobili con memoria da 20 a 40 GB; in Croazia il compenso, di importo fisso, ammonta ad euro 1,37 per i telefoni cellulari con funzioni MP3-player; in Spagna il compenso, di importo fisso, ammonta di euro 1,10 per ogni telefono cellulare con funzionalità di riproduzione di fonogrammi in formato compresso) e tenuto conto del fatto che il mercato di tali prodotti è in continua espansione, del carattere “ibrido” degli apparecchi nonché del fatto che tali prodotti sono incisi per la prima volta in Italia dal compenso per copia privata e che in Europa vi è in merito tuttora un ampio dibattito- ha ritenuto di dover prevedere un compenso fisso di euro 0,90 centesimi per gli apparecchi di telefonia mobile recanti memorie idonee alla riproduzione/registrazione di fonogrammi e videogrammi.
4. con riferimento ai computer - ricompresi nel parere formulato dal Comitato consultivo per il diritto d’autore all’interno della lettera x) ed assoggettati, nel predetto parere, ad un

compenso rapportato alla capacità di memoria degli elaboratori - in considerazione del carattere cd. "ibrido" dei medesimi e tenuto conto della ancora limitata, e per certi versi costosa, diffusione di tali prodotti sul mercato "consumer" (e in particolare tra le famiglie italiane) nonché della diffidenza ancora esistente verso le nuove tecnologie, si è ritenuto, a fronte di ipotesi di lavoro e proposte che avrebbero condotto ad un compenso molto più alto, di dover optare per un compenso fisso, di entità inferiore. Tale compenso, nel caso specifico, è stato fissato in misura pari ad euro 2,40 per i computer dotati di masterizzatore (nel qual caso tali prodotti sono esclusi da quelli ricompresi nella lettera n) dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico (e segnatamente degli apparecchi idonei alla registrazione) e ad euro 1,90 per i computer privi di masterizzatore, ma dotati di memoria.

5. con riferimento agli apparecchi, invece, come già evidenziato in precedenza, è stata introdotta un'espressa previsione di compenso anche per la categoria generale degli apparecchi polifunzionali, ovvero per gli apparecchi che svolgono più funzioni, oltre quella di registrazione, ma che non sono contraddistinti dalla presenza di una memoria o hard disk fissi. Conseguentemente è stata ipotizzata l'introduzione, all'articolo 2 dell'Allegato tecnico di cui al presente decreto, di una apposita subcategoria, contrassegnata, per comodità espositiva, dalla nuova lettera n-bis). In tal caso, conformemente a quanto previsto dalla normativa primaria, e in chiave di completezza sistematica si è operata una espressa disciplina tariffaria, che mancava nell'originaria previsione dell'articolo 39 del decreto legislativo n.68/2003, prevedendo che, conformemente alla legge, per gli apparecchi polifunzionali, idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione, il compenso sia fissato nel 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione.
6. più in generale, per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali dotati di memoria o hard disk fissi il compenso per copia privata è stato commisurato solo alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. Tale previsione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso.
7. il prelievo previsto per le memorie è stato sostanzialmente rapportato, come previsto dall'articolo 71-septies della legge n. 63 del 1941, alla capacità di registrazione, che rappresenta l'"in sé" della copia privata, cioè la remunerazione per l'astratta idoneità di

un prodotto a riprodurre opere dell'ingegno. Al riguardo, si è ritenuto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, che il criterio che aggancia il compenso alla capacità di memoria di un prodotto e quindi alla maggiore possibilità di registrare opere sia quello più idoneo a misurare presuntivamente il pregiudizio subito dagli aventi diritto secondo il criterio comunitario della valutazione presuntiva del pregiudizio subito.

8. per i prodotti non specificamente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, inoltre, sono state introdotte delle soglie massime di compenso applicabili a ciascun prodotto.

Un' ulteriore notazione riguarda, infine, i supporti digitali, quali i CD e DVD vergini. Nella determinazione delle precedenti tariffe, il legislatore delegato del 2003 aveva stimato che il 50% dei supporti vergini fosse utilizzato per scopi diversi dalla registrazione di fonogrammi e videogrammi. Sulla base di tale considerazione i compensi di copia privata erano stati determinati in euro 0,23 per i CD-R e in euro 0,58 per i DVD- R.

I compensi previsti dal presente decreto, sulla scorta delle rilevazioni di mercato commissionate dalla SIAE alle società G.P.F. e G.F.K sopra ricordate, risultano essere inferiori rispetto a quelli attualmente in vigore.

La diminuzione trova ragione: 1) nella diminuzione costante delle vendite di tale tipo di supporti; 2) nel diminuito utilizzo dei citati supporti per la riproduzione di opere dell'ingegno, a fronte di un utilizzo crescente dei supporti stessi per la riproduzione di contenuti diversi dai fonogrammi e videogrammi.

I nuovi compensi sono, pertanto, previsti in diminuzione, per un importo complessivo di euro 0,15 per i CD e di euro 0,41 per i DVD.

Si è infine ritenuto necessario introdurre una categoria "di chiusura": l'articolo 2 dell'Allegato tecnico di cui al presente decreto prevede, alla lettera x), un'ultima categoria di apparecchi che sono suscettibili di contenere hard disk o memorie interne comprendenti comunque funzioni di registrazione e riproduzione, integrati in dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere. Anche in questa ipotesi, a maggior ragione, si è voluto concepire una categoria di prodotto di tipo "evolutive", suscettibile di riferirsi cioè, quale definizione normativa, a tutta una serie di nuovi specifici prodotti che tendenzialmente appariranno sul mercato, in ragione della prevedibile evoluzione tecnologica.

Riprendendo una prassi già da lungo tempo pacificamente diffusa, viene poi previsto per la SIAE il compito di promuovere protocolli applicativi al fine di praticare esenzioni oggettive o

soggettive in caso di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero di uso degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni o anche per taluni apparati per videogiochi.

4.5. In conclusione, è doveroso evidenziare che la disciplina del sistema dei compensi di copia privata, come definita e calibrata con il presente decreto ministeriale, pur ispirandosi metodologicamente al sistema attualmente vigente in Francia, conduce alla definizione di tariffe che si presentano complessivamente attestare intorno al 50% di quelle francesi. Il che dimostra lo sforzo compiuto – con la partecipazione attiva delle categorie interessate – nella direzione di garantire un risultato equilibrato, secondo quella logica, qui più volte richiamata, di equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Questo punto di equilibrio, faticosamente raggiunto, consentirà, da un lato, ai titolari dei diritti di percepire, fin dal 2010, “royalties” per un importo complessivo superiore - perché riferito anche a nuove tecnologie - rispetto a quelle attualmente incamerate, così come risultanti dai dati contenuti nei bilanci SIAE (euro 61 mln nel 2008); dall’altro lato di tener conto delle esigenze, altrettanto importanti, rappresentate dalle imprese produttrici ed importatrici dei prodotti incisi dal compenso, oltre che dai consumatori, preoccupati per il rischio di significative ripercussioni sul prezzo finale di vendita dei prodotti interessati dal compenso.

Proprio a tale scopo, nonché al fine di tener, comunque, conto della rapida evoluzione tecnologica, è stata rilevata da più parti la necessità che alla determinazione del compenso per copia privata si accompagni la contestuale costituzione, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di un tavolo di lavoro permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale siano rappresentati tutti i soggetti portatori degli interessi coinvolti dalla tematica in argomento, ivi compresi i consumatori. Il suddetto tavolo di lavoro, in particolare, è chiamato a monitorare l’evoluzione del mercato dei supporti e degli apparecchi incisi dal compenso, anche ai fini dell’aggiornamento del decreto ministeriale in argomento.

Analogamente è stata rilevata, da più parti, e si condivide, la necessità di rafforzare il sistema di contrasto al cd. “mercato grigio” di evasione del compenso, legato alle importazioni parallele di prodotti e supporti incisi dal compenso per copia privata, la cui evoluzione ha avuto ed ha tuttora, come effetto conseguente, quello di aver causato dal 2003 ad oggi una consistente evasione fiscale (dell’ IVA), che si è tradotta e si traduce in rilevanti connessi danni all’Erario³.


³ L’ interesse pubblico alla lotta all’evasione in questo settore, in realtà, presuppone oltre ad una implementazione delle relative azioni istituzionali da parte degli enti preposti anche di un

Occorre, infine, svolgere alcune considerazioni con riferimento ai sistemi di videoregistrazione da remoto, disciplinati dall'articolo 71-septies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633 del 1941. Come già evidenziato nella prima parte della presente relazione, non si è ritenuto opportuno provvedere alla determinazione del relativo compenso con il presente decreto, e ciò in considerazione del fatto che è tuttora in atto, in ambito comunitario e in ambito nazionale, una seria riflessione sulla possibilità di includere tali sistemi di videoregistrazione da remoto nell'ambito dell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 5 della Direttiva n. 2001/29/CE e di cui agli articoli 71-sexies e seguenti della legge sul diritto d'autore.

Sul punto, va detto, infatti, che la Commissione europea con nota del 23 febbraio 2009 prot.n. 29900 MARKT D1/DB D (2009) ha rappresentato al Governo italiano la necessità di abrogare la disposizione di cui all'art. 71-septies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633/1941 - introdotta dal comma 2-ter dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - per mancata conformità della stessa con le disposizioni della direttiva 2001/29/CE ed in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 2 (diritto esclusivo di riproduzione) e all'articolo 3 (diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera protetta) della direttiva citata. Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione europea in occasione di un recente incontro tra una delegazione del Governo italiano e gli Uffici della Direzione generale Mercato Interno e Servizi. Nel corso di tale incontro, infatti, i funzionari comunitari hanno preannunciato che - alla luce della qualificazione giuridica dei sistemi di videoregistrazione da remoto, effettuata ai sensi della Direttiva 2001/29/CE e in particolare del diritto esclusivo di "messa a disposizione" del pubblico dell'opera dell'ingegno previsto dall'articolo 3 della stessa - in assenza di una abrogazione espressa dell'art. 71-septies, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 633/1941, sarà avviata dalla Commissione europea, nei primi mesi del 2010, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (ex 226 TCE).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Mario Torsello



importante intervento modificativo della normativa primaria, di carattere sanzionatorio, con ciò adeguando, anche per questo aspetto, la normativa italiana a quella europea.